

Contenuto

— Relazione .....

.....

— Dichiarazione .....

.....

— Lettera testimoniale .....

.....

— Doc. appartenenza .....

alla « Acqui » .....

.....

— Corrispondenza .....

Osservazioni

.....

.....

Grado ..... Tenente .....

Cognome ..... AUFIERO .....

Nome ..... Alfonso .....

Paternità ..... Vincenzo .....

Maternità ..... ANASTASIO Maria Lui=  
sà .....

Luogo di nascita ..... Nungesse (USA) .....

Data di nascita ..... 1915 .....

Arma ..... FANTERIA .....

Reparto ..... 1^ cp. CX btg.mitr. C.A. ....

D. Militare .....

Indirizzo .....

.....

Comportamento } .....

.....

.....

Fatti d'arme .....

.....

.....

Eventi particolari .....

.....

*F. Cec. Dec. 10*

(1)

# PROPOSTA

## per concessioni individuali di medaglie o di croce di guerra al valor militare

Estratto dal R. Decreto 4 novembre 1932 - Anno XI n. (423).

**ART. 2.**

Le decorazioni al valor militare sono:  
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;  
la croce di guerra al valor militare.

**ART. 3.**

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

**ART. 4.**

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui all'articolo precedente.

La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra.

**ART. 5.**

In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

**ART. 6.**

Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinato dagli elementi che la costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato; e dalla somma dei risultati conseguiti.

La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare nè indurre ad una sopravvalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

**ART. 8.**

Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

Le proposte corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del fatto, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 13.

**ART. 9.**

È dovere del comandante del corpo di vigilare perchè non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perchè non si verificino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

**ART. 10.**

Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valor militare l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

La proposta deve essere rimessa al Comando della Divisione militare competente per territorio (od al Comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorre, la istruttoria, la trasmette, per via gerarchica all'Amministrazione centrale competente.

Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente articolo 8 per quanto riguarda termini e modalità.

**ART. 13.**

Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

**ART. 14.**

Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo: o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

**ART. 15.**

Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932 n. 433 circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

**ART. 16.**

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

(1) Corpo, ente od autorità.

| GRADO<br>e<br>(se sottufficiale<br>o militare<br>di truppa)<br>N. di matri-<br>cola | COGNOME E NOME<br>PATERNITÀ, MATERNITÀ<br><br>DATA E LUOGO DI NASCITA<br>(Comune e Provincia)   | CORPO<br>al quale appartiene<br>il militare<br>(o se trattasi di civile in-<br>dicazione della profes-<br>sione o mestiere) | NARRAZIONE SOMMARIA DELL'ATTO DI ARMAMENTO<br>che si ritiene degno di decorazione al valor militare<br><br>GRADO DELLA DECORAZIONE<br>che il proponente riterrrebbe adeguata |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| <p>Ten.<br/>Fante =<br/>ria<br/>cpl.</p>  | <p>AUFIERO Alfonso<br/>fu Vincenzo e<br/>fu ANASTASIO Maria<br/>Luisa<br/><del>NEW HAVEN</del><br/><del>NUNCESSE</del> (USA)<br/>1915 2 febbraio 1916</p> | <p>4<sup>a</sup> cp.<br/>CX btg.<br/>mitr.<br/>C.A.<br/><br/>2<sup>o</sup> pl.<br/>4<sup>a</sup>/CX btg.<br/>mitr. C.A.</p> | <p>RISERVA DI FORMULAZIONE</p>   |

| INDICAZIONE<br>dei documenti allegati | RICOMPENSE<br>ottenute<br>per fatti e benemerienze<br>precedenti | RICOMPENSE<br>delle quali il proposto sia stato<br>precedentemente privato<br>a termini della legge<br>24 marzo 1932 - X n. 453 | CONDOTTA<br>morale e politica |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 5                                     | 6  | 7   | 8                             |
|                                       |  |   |                               |

Roma addì 4 dicembre 1970

IL Generale di Divisione  
Renzo APOLLONIO

(1) Firma e Lollo d'ufficio.

già Comandante della 3<sup>a</sup> btr. del 33<sup>o</sup> regt. art. "Acqui"

*Renzo Apollonio*